



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da TESIO Silvio;
vista la documentazione depositata;
rilevato che lo stesso non può definirsi consumatore ai sensi dell'art. 6, 2° comma, lett. b) l. 27.01.2012, n. 3, trattandosi di un piccolo imprenditore non fallibile, che, secondo le sue stesse affermazioni, ha contratto debiti anche per scopi inerenti la propria attività imprenditoriale;
ritenuto pertanto che, nella fattispecie, debba applicarsi la procedura prevista dagli artt. 10 e ss. l. cit. e non quella di cui all'art. 12 bis stessa legge;
rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;
visto l'art. 10 l. n. 3/2012

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del

10.01.2017, ore 11,30

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno quaranta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012, a cura del debitore istante o del professionista nominato;

avvisa

i creditori che possono far pervenire, con le modalità previste dall'art. 11, 1° comma, l. n. 3/2012, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata; in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo e nel Registro delle Imprese,

ordina

la trascrizione del presente decreto sugli immobili oggetto della proposta, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore



che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Cuneo 28/10/2016

Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì

